



**Tribunale di Roma**  
**IV Sezione Civile**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**  
**Il Tribunale**

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Marco Mancinetti     | Presidente       |
| 2) Dott. Romolo Ciufolini     | Giudice          |
| 3) Dott. ssa Cristina Pigozzo | Giudice relatore |

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento di reclamo proposto nella procedura n. **135/2014 sub** avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 2.11.2021 che rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da [REDACTED];

**promosso da**

**Arch.** [REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Marco Saverio Montanari ;

**PARTE RECLAMANTE**

**nei confronti di**

[REDACTED], e [REDACTED] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Fusiello;

**PARTE RECLAMATA**



Il Collegio,

letti gli atti;

lette le note di trattazione scritta;

sciogliendo la riserva assunta a seguito della trattazione scritta del reclamo

### OSSERVA

██████████ premesso di essere stata condannata con la sentenza n. 277/13 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Afragola - n. 277/13, in solido con gli altri al risarcimento del danno liquidato nell'importo di € 235.421,36 a favore dei Sig.ri ██████████

██████████;

che la stessa, in data 21.11.2013, istituiva, a rogito Notaio Roberto Chiari, Rep. 25622, Rep. 15707, il ██████████ nel quale la disponente Arch. ██████████ conferiva anche l'immobile oggetto di successivo pignoramento, trasferendolo in proprietà al ██████████

lamenta l'erroneità dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, sotto i seguenti profili:

- per avere ritenuto che l'atto costitutivo del trust fosse atto di autodesinazione, apponendo un vincolo di destinazione a fine di garanzia, mediante accantonamento e segregazione del proprio patrimonio;
- per avere ritenuto necessario verificare se il detto trust rientrasse nell'ambito della disposizione di cui all'art. 2645 ter c.c. e se esso fosse opponibile ai creditori, mentre l'istituto del trust trova la sua disciplina nella Convenzione dell'Aja del 1995;
- nell'aver ritenuto che l'articolo 2645 ter c.c. debba essere interpretato, in coerenza con il principio della responsabilità patrimoniale, come riferito alle sole ipotesi traslative;
- nell'aver ritenuto che nel caso di specie si trattasse di atto di autosegregazione idoneo a produrre un effetto di separazione patrimoniale opponibile ai creditori ai sensi dell'art.2645 ter cc, a seguito del quale il conferente era rimasto nella titolarità dell'immobile;

Concludeva, chiedendo che in riforma dell'ordinanza reclamata venga disposta la sospensione, attesa la sussistenza dei gravi motivi rappresentati dall'insussistenza della titolarità dell'immobile pignorato in capo alla esecutata.



Si costituivano [REDACTED] che sostenevano la correttezza dell'assunto del G.E. in ordine alla natura di atto di autodestinazione, in assenza di un beneficiario diverso dal disponente; rappresentavano che lo scopo del trust in discussione era quello di assicurare alla disponente finanziamenti, di agevolare transazioni di debiti erariali, costituendo i beni conferiti in trust a garanzia di obbligazioni assunte dalla disponente; che vi era la previsione che il ricavato dei beni in trust venduti sarebbe stato trasferito alla disponente, che avrebbe diritto alla restituzione del bene alla fine del trust. [REDACTED] pronunce giurisprudenziali emesse in tema di tassazione di trust che ritenevano l'atto di dotazione del trust quale atto di non effettivo trasferimento di ricchezza ma solo attuativo degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, essendo soltanto l'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, atto traslativo e tassabile per valore. Quale secondo argomento deducevano l'antioriorità della notifica del pignoramento alla costituzione del trust del 21.11.2013, trascritto in data 17.12.2013, a fronte della consegna all'UNEP presso il Tribunale di Roma dell'atto di pignoramento in data 27 novembre 2013, notificato alla debitrice a mezzo posta con racc. a.g. n° 76595133722-8 con spedizione del 28 novembre 2013. Non andrebbe attribuita rilevanza al momento della trascrizione dell'atto di pignoramento, in analogia con la disciplina delle locazioni.

In terzo luogo, mancherebbe la doppia trascrizione del trasferimento dell'atto contro il settlor ed favore del trustee ai sensi dell'art. 2643 c.c. e la contestuale trascrizione della destinazione patrimoniale esclusivamente contro il trustee ai sensi dell'art. 2915 e/o 2914 c.c.

Le parti depositavano note scritte.

Alla data prevista per la trattazione del reclamo veniva disposta la sostituzione del Presidente del Collegio e del secondo componente per impedimento del Presidente di sezione.

#### OSSERVA

Il reclamo deve essere respinto con modifica della motivazione.

Il trust è istituito di diritto straniero, recepito nell'ordinamento italiano in forza e nei limiti della L. 16 ottobre 1989, n. 364 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 10 luglio 1985"); in assenza di una normativa interna, resta regolato dalla legge scelta dal costituente (art. 6, o da quella che con esso ha più stretti legami - art. 7), secondo i requisiti contemplati dalla stessa legge di ratifica, imperniandosi sul rapporto costituito dal disponente (o settlor), in base al quale i beni vengono



posti sotto il controllo - attraverso la formale titolarità dei medesimi - di un trustee nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico; con la peculiarità che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, pur essendo a lui intestati, mentre il trustee deve amministrarli e disporre secondo il programma del trust (art. 2). (Cassazione civile, sez. un., 18/03/2019 n. 7621).

Come ha puntualizzato, tra le ultime, Cass. 29/05/2018, n. 13388: ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, si intendono per trust i "rapporti giuridici" istituiti da una persona, il costituente (o disponente o settlor) - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico; i beni in trust "costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee"; tali beni sono intestati a nome del trustee; il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni "in conformità alle disposizioni del trust" e secondo le norme impostegli dalla legge; non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trustee stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario. In base alla Convenzione, art. 8, spetta alla legge interna dettare regole per la validità, l'interpretazione ed il funzionamento del trust con riguardo ai poteri del trustee; ai rapporti tra il trustee ed i beneficiari; all'obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione.

Il fondamento operativo del trust è un atto di disposizione patrimoniale mediante il quale un soggetto trasferisce un bene ad un trustee che ne acquisisce la titolarità: lo stesso però deve amministrare detto bene secondo il vincolo fiduciario imposto dal settlor. Come è stato icasticamente affermato, il trustee ha il *titulus* quale proprietario ma non il *commodum* in quanto il trustee acquista la proprietà del bene congiuntamente ad un obbligo di amministrazione e di gestione nell'interesse altrui. L'atto di trasferimento che ha effetti reali, è per sua natura non definitivo in quanto funzionale al conseguimento della causa concreta del negozio di attribuzione, essendo la causa astratta quella insita nel trasferimento fiduciario.

I beni costituiti in trust non entrano a far parte del patrimonio del trustee e, quindi, sono inattaccabili dai creditori di questi; contemporaneamente sono inattaccabili dai creditori del disponente in quanto usciti dal patrimonio dello stesso.

I creditori del disponente non possono aggredire con azione esecutiva di espropriazione i beni che il debitore ha trasferito al trustee con atto avente data certa anteriore al pignoramento proprio in quanto essi danno vita ad un patrimonio segregato che non appartiene né al



disponente né al trustee, tanto da essere inattuabile dai rispettivi creditori ( Trib. Reggio Emilia 14.05.2007; Trib. Cagliari, 4.08.2008 in Banca, borsa, tit).

Solo una volta esperita con successo ed in via definitiva contro il proprio debitore l'azione revocatoria dell'atto di conferimento dei beni in trust, il creditore potrà agire ex art. 602 c.p.c. contro lo stesso, salva ora l'operatività dell'istituto del pignoramento revocatorio.

E' opinabile che l'art. 2645 ter c.c. costituisca quella normativa interna sul trust di recepimento della Convenzione (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 24/12/2020, n. 29505 che nell'ambito concettuale dei negozi costitutivi di vincoli di destinazione ricomprende gli atti di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c. e quelli istitutivi di trust).

E' acquisito dalla giurisprudenza che sia il trust che il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. possa essere autodichiarato (ossia con mera segregazione senza effetti traslativi).

Nel caso del trust, in questo caso settlor e trustee coincidono e la trascrizione del vincolo avviene con trascrizione contro il proprietario/settlor ed a favore del medesimo quale trustee.

I due istituti sono senz'altro accomunati dall'essere aggredibili con l'actio pauliana: le disposizioni che impongono un vincolo di destinazione sul proprio patrimonio senza alcun effetto traslativo sono suscettibili di azione revocatoria (ex pluribus Trib. Brindisi 24.06.21; Trib. Ravenna 22.03.2021 n. 227 sul trust autodichiarato; Trib. Alessandria 25.08.2020 n. 486; Trib. Monza 07.07.20 n. 874 sul trust autodichiarato).

Tanto premesso, dal punto di vista ricostruttivo, si deve precisare che l'atto costitutivo del trust in oggetto, regolato dalla legge di Jersey (art. 17) non può annoverarsi tra gli atti di destinazione autodichiarati perché vi è il conferimento in proprietà al trustee dei beni conferiti, per quanto correlati ad un pactum fiduciae di gestione nell'interesse della disponente.

Come si è visto, la circostanza che alla fine della durata prevista del trust o quando lo scopo non sia stato raggiunto, il fondo in trust appartiene di diritto alla Disponente, non elide il fatto che i beni siano stati trasferiti al trustee.

A causa del trasferimento fiduciario, i beni sono fuoriusciti dal patrimonio della debitrice dalla data di costituzione e dotazione del trust.

La cessione/conferimento al trustee è avvenuta anteriormente sia alla notifica (non valendo il principio della scissione degli effetti: il pignoramento è stato immesso in cassetta postale il



28.11.2013, laddove il trust è stato disposto in data 21.11.2013), sia alla trascrizione del pignoramento.

Ai sensi dell'art. 2914 c.c. non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazione di beni immobili che siano state trascritte successivamente.

La disposizione prevede l'inefficacia degli atti di alienazione compiuti antecedentemente al pignoramento (come pure gli artt. 2915 e 2918) regolando il conflitto tra creditore procedente ed acquirente della cosa pignorata nel quale il creditore procedente viene, sostanzialmente, assimilato ad un avente causa dal debitore esecutato attraverso il richiamo ai principi generali in materia di circolazione dei beni al fine della risoluzione dei conflitti tra due acquirenti dello stesso dante causa. Vale a dire che il conflitto tra il creditore procedente e l'avente causa dal debitore è risolto in conformità al criterio secondo cui prevale chi per primo ha trascritto l'acquisto. (Cassazione civile, sez. III, 14/10/2004, n. 20292).

La trascrizione del trust è avvenuta in data 17.12.2013.

Il pignoramento è stato trascritto in data 14.05.2014 in rettifica della precedente trascrizione per erronea indicazione della data di nascita e del codice fiscale della [REDACTED]

Ne conseguirebbe l'opponibilità della costituzione del trust alla procedura esecutiva.

Senonché la trascrizione del trust è avvenuta non contro il trustee [REDACTED] Spa ma contro il trust "[REDACTED]", ossia un soggetto inesistente in quanto, come si è visto, il trust non è una persona giuridica né un patrimonio entificato ma identifica solo un rapporto.

La giurisprudenza ha ritenuto la trascrizione di un pignoramento contro il trust in luogo che contro il trustee invalida e l'esecuzione improcedibile (Cass. N. 2043/2017) evidenziando che "le esigenze di rigore formale che permeano il regime di pubblicità immobiliare non consentono di interpretare il pignoramento e la relativa nota di trascrizione come riferiti anziché al trust al trustee". Ciò in ragione dell'assenza di soggettività giuridica del trust "il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. L'effetto proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito" Cass. 9 maggio 2014 n. 10105; cfr. anche Cass., sez. 2, 22 dicembre 2011,



n. 28363). Inoltre, la trascrizione del conferimento del bene in favore del trust “ [REDACTED] [REDACTED] ” non rende l’atto riconducibile con certezza all’atto di conferimento dei beni al trustee [REDACTED] Spa non essendo nemmeno indicato nel Quadro D l’identificativo del trustee. Semplificando si è ceduto il bene a Caio e si è trascritto contro Sempronio.

Pertanto, la trascrizione dell’atto di conferimento del bene nei confronti del trust in luogo che nei confronti del trustee deve ritenersi tamquam non esset.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2914 c.c., l’alienazione del bene conferito in trust non è opponibile alla procedura in quanto non è stato validamente trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento.

Il reclamo, quindi, deve essere rigettato.

Considerata la peculiarità della fattispecie e le diverse prassi notarili in ordine alla trascrizione del trust sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio cautelare.

**P.Q.M.**

Il Collegio, così decidendo, sul reclamo proposto,

- 1) Rigetta il reclamo;
- 2) Compensa le spese di lite tra le parti per i due gradi di giudizio sommario.

Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2022.

**Il Presidente**

**Dott. Marco Mancinetti**

